



Comune di Bellinzago Lombardo

Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"
Città Metropolitana di Milano

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 Del 05-04-2023

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE NELLA SO-CIETÀ IN HOUSE COGESER SERVIZI S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO CO-MUNALE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE COGESER SERVIZI S.R.L. APPROVAZIONE AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno **duemilaventitre** il giorno *cinque* del mese di *aprile* alle ore *09:30*, mediante *adunanza in videoconferenza*.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 12 aprile 2022 "Approvazione del regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale".

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Comelli Angela	SINDACO	Presente in videoconferenza
AVOLA MICHELE	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
BELLONI BARBARA MARIA	ASSESSORE	Assente
SCOTTI BARBARA PIERA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
MANENTI VALENTINA	ASSESSORE	Assente

Assume la presidenza il **Sindaco Angela Comelli** in qualità di **SINDACO**

Partecipa in videoconferenza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/200 il Vice Segretario Comunale Dott.ssa **Miriam Marzo** che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO CHE

- Cogeser Spa è una società controllata interamente, con il 100% del capitale, da otto comuni soci dell'area est della provincia di Milano (c.d. zona Adda – Martesana): Pioltello, Melzo, Gorgonzola, Vignate, Inzago, Truccazzano, Bellinzago Lombardo e Liscate.
- A sua volta, Cogeser Spa è titolare del 94% del capitale sociale di Cogeser Servizi s.r.l. (di seguito, *Cogeser Servizi* o la *Società*), P. IVA 05941330960, iscritta al Registro Imprese Milano, Monza Brianza, Lodi, REA MI-1860253, con sede legale a Melzo (MI), via Martiri della Libertà n. 18. La quota residua del 6% è detenuta da cinque Comuni (5 dei quali già soci Cogeser S.p.A.), ciascuno con una partecipazione dell'1% (**allegato 1** – visura di Cogeser Servizi).
- Cogeser Servizi ha per oggetto la produzione, secondo il modello di affidamento in-house, di servizi di interesse generale, in particolare la gestione del servizio di illuminazione pubblica che comprende la progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sviluppo degli impianti di illuminazione pubblica e di videosorveglianza e delle connesse attività strumentali all'alimentazione elettrica degli impianti (cfr. art. 4 statuto di Cogeser Servizi). La Società è soggetta al controllo analogo in house degli Enti locali soci, esercitato in forma congiunta tra loro.
- Il comune di Bellinzago Lombardo intende acquisire una partecipazione diretta nel capitale di Cogeser Servizi per avere la possibilità di affidare in via diretta alla Società, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico, il servizio di illuminazione pubblica. In particolare, Cogeser Servizi è in grado di svolgere, a favore dei Comuni soci, servizi avanzati di illuminazione pubblica, la gestione dei semafori e delle reti di trasmissione dati, servizi per l'efficienza e il risparmio energetico ed altri servizi previsti dal suo statuto, a seconda delle esigenze specifiche di ogni singolo Comune socio.
- L'affidamento del servizio di illuminazione pubblica a Cogeser Servizi, *da una parte*, persegue l'obiettivo di ridurre i costi per la sua esecuzione e di aumentare i livelli di qualità del servizio; *dall'altra parte*, pone le basi per il futuro sviluppo nel territorio urbano di altri servizi innovativi per la riduzione dell'inquinamento (car sharing e ricarica di veicoli elettrici) e per lo sviluppo tecnologico delle infrastrutture di rete (smart city)

RICHIAMATO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica entrato in vigore il 23/09/2016

RICHIAMATO in particolare l'art 5 del dlgs 175/2016 secondo cui "l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità

della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”

ATTESO CHE la predetta norma disciplina il procedimento propedeutico alla acquisizione di partecipazione societarie, imponendo all'Ente di:

-verificare la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

-sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

- sottoporre l'atto deliberativo all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287

-sottoporre l'atto deliberativo alla Corte dei conti per il rilascio del relativo parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.

RITENUTO sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato che

- L'acquisizione della partecipazione sociale non è in contrasto con la disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato e il divieto stabilito dall'art. 107, comma 1, TFUE che dispone: “sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

- il Comune acquisterà una quota pari all'1% (uno per cento) del capitale di Cogeser Servizi da Cogeser Spa, per un prezzo calcolato in base al valore del patrimonio netto alla data di acquisto. in ogni caso, il valore davvero minimo del prezzo pagato (circa euro 3.000) non è certo in grado di produrre effetti sulla concorrenza,

- L'operazione non integra affatto un aiuto di stato secondo il diritto dell'Unione Europea, perché il prezzo che sarà pagato dal comune per acquisire la partecipazione è stato determinato in base al patrimonio netto della società (composto da capitale, riserve e utili portati a nuovo) e, quindi, corrisponde al valore minimo della partecipazione, dato che non tiene conto del valore dell'avviamento, cioè delle prospettive reddituali future della società; inoltre trattandosi di una cessione di quote sociali e non di un aumento del capitale sociale, il prezzo della cessione viene percepito dal venditore (Cogeser Spa) e non dalla società in house che, perciò, non riceve alcun aiuto;

RITENUTO quindi che la suddetta acquisizione della partecipazione sociale non viola la disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato e il divieto stabilito dall'art. 107, comma 1, TFUE

ATTESO CHE lo schema della presente delibera deve essere sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016;

ATTESO CHE l'atto deliberativo successivamente approvato dal Consiglio Comunale verrà inviato per quanto di competenza all'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato, che può chiedere la modifica della delibera, se ritiene che l'atto violi le regole sulla concorrenza e, in mancanza di adeguamento da parte dell'Ente, può impugnarlo davanti al Giudice amministrativo (art. 21-bis, legge 287/1990).

ATTESO CHE l'atto deliberativo successivamente approvato dal Consiglio Comunale verrà inviato per quanto di competenza alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo, che delibererà, entro 60 giorni dal ricevimento, sulla conformità dell'atto all'art. 5, commi 1-2, TUSP, al fatto che la delibera sia stata approvata dall'organo competente in base agli articoli 7 e 8 del TUSP e, in particolare sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità della scelta con i principi dell'azione amministrativa.

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti sezione sez Contr. LOMBARDIA/161/2022/PAR che ha delineato i contenuti su cui deve esplicitarsi l'onere motivazionale in caso nei casi di acquisizione di partecipazioni societarie. in particolare l'atto deliberativo dovrebbe chiarire l'iter logico in merito a:

- 1 le ragioni per cui l'ente ritiene necessaria la partecipazione nella società per perseguire le proprie *finalità istituzionali* che devono essere comprese tra quelle previste nell'art. 4 del Testo Unico;
- 2 la *convenienza economica* della partecipazione sociale in generale;
- 3 la *sostenibilità finanziaria* della partecipazione;
- 4 le ragioni della scelta della *modalità di gestione* del servizio affidato alla società, sotto il profilo della decisione di non ricorrere al mercato mediante assegnazione con gara;
- 5 la compatibilità della partecipazione con i principi di *efficienza, efficacia ed economicità* dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo della Lombardia del 17 novembre 2022 N. 197/2022/PASP in merito ad una fattispecie analoga a quella in oggetto

RITENUTO che:

1) Sull'ammissibilità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali

- Secondo il Testo unico, le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni, anche di minoranza, nelle società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, d.lgs. 175/2016).

- In particolare, le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni in società costituite per la “*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*” (art. 4, comma 2, lett. a, TUSP) e per “*l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni*” (comma 2, lett. d).
- Cogeser Servizi gestisce la rete di teleriscaldamento di proprietà della capogruppo Cogeser S.p.A.
- Inoltre, a partire dal 2018 la Società ha intrapreso, in linea con il suo piano industriale, l’attività di gestione di impianti di illuminazione pubblica, attraverso progetti di partenariato pubblico - privato (*project finance*) diretti alla riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica e lo svolgimento di attività di efficienza energetica. In questo modo, Cogeser Servizi ha acquisito la concessione per il servizio di illuminazione pubblica nel territorio di tre Comuni soci: Gorgonzola, Truccazzano ed Inzago.
- Il teleriscaldamento, esercitato a favore di utenti pubblici e privati, e l’illuminazione pubblica rientrano entrambi tra i servizi di interesse generale (cioè tra i servizi pubblici locali) che richiedono la gestione di reti e di impianti strumentali. Quindi, si tratta di due attività il cui esercizio è espressamente ammesso dall’art. 4, comma 2, lett. a) TUSP.
- La natura di servizio pubblico locale dell’illuminazione pubblica è pacificamente riconosciuta nell’ordinamento giuridico.
- La giurisprudenza ha chiarito da tempo che l’illuminazione pubblica è un servizio pubblico locale anche se viene pagato dal Comune, anziché dai singoli utenti, perché sono servizi pubblici locali, ai sensi dell’art. 112, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali), sia quelli di cui i cittadini usufruiscono come singoli sia quelli che ricevono come componenti di una collettività, purché si tratti di servizi rivolti a soddisfare esigenze sociali (Cons. Stato, Sez. V, sentenze n. 8090/2004 e 8232/2010; di recente, TAR Lazio, sez. II-quater, 24.05.2018, n. 5781). Perciò, si tratta di un servizio di interesse economico generale, il cui svolgimento da parte di società partecipate dagli enti locali è ammesso dall’art. 4, comma 2, TUSP.
- In conclusione, gli enti pubblici possono acquisire partecipazioni in Cogeser Servizi s.r.l. perché la società eroga servizi pubblici locali e, precisamente, il servizio di teleriscaldamento e l’illuminazione pubblica.
- In particolare il Comune intende acquisire una partecipazione sociale in Cogeser Servizi per avere la possibilità di assegnare alla società, tramite affidamento diretto, il servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale e, in futuro, ulteriori servizi funzionali per l’esercizio delle attività istituzionali del nostro Ente (i quali rientrano nell’art. 4, comma 2, lett. d) TUSP). Questi servizi riguarderanno attività

prevalentemente di carattere energetico, settore in cui la società possiede una competenza tecnica specifica che mette a disposizione dei Comuni soci.

2) Sulla convenienza economica

- la motivazione sulla convenienza economica deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l'Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato, anche sulla base delle ulteriori partecipazioni possedute e dei requisiti richiesti per la detenzione di partecipazioni societarie
- la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità)" (Sez. riunite n. 16/2022/QMIG).
- Secondo la Corte dei conti, i parametri della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, pur richiamando criteri aziendalistici, non possono tradursi in una analisi completa economica e finanziaria della situazione della società purché la decisione se acquisire o meno la partecipazione, sia coerente e realistica, e non solo ripetitiva del dettato normativo, e sia conforme agli obblighi prescritti dalla normativa.
- I due aspetti che impattano ai fini dell'art. 20 del TUSP sono in particolare: a) il numero degli amministratori in rapporto al numero di dipendenti. In tal senso si richiede che la società non abbia un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (comma 2, lett. b), b) che non vi siano partecipazioni a ulteriori società che svolgano attività analoghe o simili (lettera c).
- Dal Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate, situazione aggiornata al 2021, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 34 del 20.12.2022 risulta che il Comune di Bellinzago Lombardo NON DETIENE partecipazioni in altre società che gestiscono il servizio di illuminazione pubblica, rendendo l'acquisto ammissibile in base all'art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP.
- L'acquisto della partecipazione soddisfa anche il criterio previsto dall'art 20, comma 2, lett. b) del TUSP con riferimento all'entità del personale. Infatti, la società ha due dipendenti operativi, come risulta dal Libro unico del lavoro di Cogeser Servizi
 - Ing. A. D.N. Project Manager nel settore della riqualificazione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
 - M. C., perito industriale specializzato in elettrotecnica, con il ruolo di progettista illuminotecnico.

- La società è gestita da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci in data 13 maggio 2022 per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 (**Allegato 1**, visura società dal registro imprese)
- Perciò, la società possiede un numero dei dipendenti (due) maggiore rispetto a quello degli amministratori (uno), per cui è conforme al parametro previsto dall'art. 20, comma 2, lett. *b*), sulla dotazione organica richiesta affinché possa essere partecipata da enti pubblici.
- Il fatto che la dotazione organica, composta da due dipendenti, sia ridotta non impedisce alla società di svolgere il servizio di illuminazione pubblica in modo efficiente. Infatti, si tratta di un servizio la cui gestione richiede un limitato numero di personale, dato che gli interventi iniziali di riqualificazione degli impianti di illuminazione e di sostituzione dei punti luminosi con luci a LED saranno eseguiti da appaltatori esterni scelti tramite gara.
- Il personale di Cogeser Servizi elaborerà il progetto per la riqualificazione degli impianti e verificherà la corretta esecuzione degli interventi. In seguito, il personale dovrà verificare solo il corretto funzionamento degli impianti ed effettuare gli interventi necessari per riparare guasti e sostituire i componenti deteriorati (es., sostituzione bracci o lampadine a LED non funzionanti).
- In conclusione, Cogeser Servizi rispetta i requisiti individuati dalla Corte dei conti per la valutazione della convenienza economica dell'acquisto della partecipazione sia per quanto riguarda l'attività svolta, dato che il comune non possiede partecipazioni in altre società che gestiscono l'illuminazione pubblica, sia per quanto riguarda la dotazione del personale che è superiore al numero degli amministratori ed è adeguata rispetto alla tipologia dell'attività svolta.

3) Sulla sostenibilità finanziaria

- Secondo le indicazioni della Corte dei conti, la valutazione della sostenibilità finanziaria della partecipazione deve essere condotta con riferimento sia all'apporto iniziale nel capitale sociale (*valutazione statica*), sia con riferimento alle prospettive reddituali future della società (*valutazione dinamica*).
- Per quanto riguarda l'apporto iniziale, l'acquisto riguarda una quota pari all'1% del capitale sociale in cambio di un prezzo determinato sulla base del patrimonio netto della società. Il patrimonio netto di Cogeser Servizi al 31.12.2021 è pari a € 306.164 per cui il prezzo di acquisto della partecipazione dell'1% è di € 3.061,00 (**allegato 2**) .
- Il patrimonio netto delle società è composto dalla somma del capitale sociale, della riserva legale, di quelle statutarie e delle riserve facoltative oltre che degli utili portati a nuovo, con la detrazione di eventuali perdite di esercizio. Tale valore esprime il valore *contabile* della società e, quindi, è inferiore rispetto al valore *reale*, che

considera anche la capacità della società di produrre utili negli esercizi futuri (c.d. avviamento). Perciò, l'acquisto della partecipazione sociale è indubbiamente sostenibile sul piano finanziario dato che avviene in cambio di un prezzo inferiore al valore reale della società.

- Per quanto riguarda la valutazione dinamica o le prospettive future della società, l'analisi dell'ultimo bilancio di esercizio approvato nel 2022 (esercizio 2021) dimostra che la gestione della società è assolutamente sostenibile a livello finanziario, tenuto conto del rapporto tra fatturato e costi.
- Il fatturato del 2021 (voce *ricavi dalle vendite*) è stato pari a € 2.201.581 rispetto a € 1.005.689 nel 2020, con un incremento di quasi il 219% derivante dallo sviluppo dell'attività di illuminazione pubblica a favore dei comuni.
- A fronte dell'aumento del fatturato i costi della produzione sono cresciuti dal 2020 al 2021 da € 937.600 a € 1.962.183. Nonostante ciò, la differenza tra valore e costi della produzione nel 2021 è stata positiva, pari a € 298.070, a dimostrazione del fatto che si tratta di una crescita industriale sostenibile sul piano finanziario.
- In particolare, il costo totale del personale è passato da € 53.233 nel 2020 a € 75.549 nel 2021, rimanendo molto limitato rispetto all'ammontare del fatturato che supera 2 milioni di euro. Anche gli interessi e gli oneri finanziari sono stati molto ridotti, in quanto nel 2021 ammontavano ad € 24.344, grazie anche al sostegno finanziario del socio Cogeser Spa e ai rapporti intrattenuti da quest'ultima con le banche, che hanno permesso di ottenere finanziamenti a tassi favorevoli.
- In conclusione, il bilancio evidenzia che la società ha un'attività industriale in crescita - costituita principalmente dal servizio di illuminazione pubblica - e che l'incidenza dei costi rispetto al fatturato è del tutto sotto controllo. Quindi, l'assunzione della partecipazione è finanziariamente sostenibile anche in prospettiva futura, dato che la società sta producendo utili.
- Peraltro, a partire dalla data di costituzione nel 2007 i Comuni, che hanno sempre controllato la società in via indiretta tramite Cogeser Spa, non hanno mai dovuto effettuare conferimenti di capitale tramite la capogruppo, né finanziare in altro modo l'attività di Cogeser Servizi. Infatti, i bilanci annuali della società si sono sempre chiusi in attivo.

4) Sulla scelta della modalità di gestione del servizio

- Il testo unico sulle società pubbliche prevede che l'acquisto delle partecipazioni deve essere adeguatamente motivato anche con riguardo alla scelta di "*gestione diretta o esternalizzata del servizio*" da affidare alla società di cui si intende acquisire la partecipazione (art. 5, c. 1, TUSP).

- A questo proposito, il codice dei contratti pubblici stabilisce che gli enti pubblici devono effettuare una valutazione preventiva *“sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”* (art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016).
- Questa disciplina deve ritenersi integrata dalle disposizioni del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali. Con riguardo all'affidamento in house dei servizi, il nuovo decreto stabilisce che la delibera di affidamento del servizio deve contenere una motivazione che *“dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando ... i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house”* (art. 17, c. 2, d.lgs. 201/2022).
- In sostanza, la delibera deve esporre le ragioni per cui l'ente ha deciso di non affidare il servizio tramite gara (*ricorso al mercato*) e indicare i benefici derivanti dalla modalità di gestione prescelta per la collettività con riguardo a
 - (i) investimenti,
 - (ii) qualità del servizio,
 - (iii) costo per gli utenti,
 - (iv) impatto sulla finanza pubblica e, per quanto rileva nel nostro caso specifico,
 - (v) obiettivi di universalità del servizio.
- In generale, l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica ad una società controllata in house permette al Comune di poter determinare in modo più efficace e penetrante le modalità di esecuzione del servizio rispetto all'assegnazione ad una società esterna tramite gara. Infatti, l'affidamento in house consente all'ente affidante di chiedere alla società controllata, nel corso della durata dell'affidamento, nuove attività e servizi aggiuntivi rispetto a quelli iniziali nel caso in cui si manifestino nuove esigenze della collettività amministrata.
- Nel caso specifico, queste esigenze possono consistere nella necessità di ottenere una maggiore illuminazione in alcune aree urbane oppure di estendere il servizio ad aree urbane di nuova espansione. Invece, in caso di affidamento del servizio tramite gara

gli obblighi del gestore sono esclusivamente quelli previsti nel bando di gara e nel capitolato tecnico allegato, senza possibilità di fronteggiare eventuali esigenze impreviste, che spesso richiedono costi unitari nettamente maggiori rispetto a quelli previsti per l'aggiudicazione del servizio iniziale.

VISTO l'allegato progetto preliminare di Cogeser Servizi (**allegato 3**), il quale prevede:

- la sostituzione di tutti i corpi illuminanti presenti nel territorio comunale con altri dotati di tecnologia LED e di un sistema di riduzione automatica della luce in base alle condizioni della luce naturale e alla presenza o meno di oggetti nel campo di illuminazione (passaggio di auto, veicoli o presenza di persone);
 - l'adeguamento dei quadri elettrici non idonei dal punto di vista della sicurezza;
 - l'installazione di dispositivi di controllo su tutti i quadri elettrici;
 - l'esecuzione di interventi per l'adeguamento dell'impianto agli obblighi normativi.
- Dal punto di vista *tecnico* la proposta è migliorativa rispetto alla Convenzione Consip che può essere stipulata attualmente.
 - Dal punto di vista *economico* non è possibile effettuare un confronto con la Convenzione Consip, in quanto l'oggetto della convenzione Consip non prevede tutte le opere previste nella progetto preliminare presentato da Cogeser Servizi.
 - La proposta di Cogeser Servizi è più conveniente, sul piano tecnico economico, della convenzione Consip denominata *Servizio Luce 4*, che è quella che presenta maggiori affinità.
 - Il progetto preliminare di Cogeser Servizi prevede i seguenti interventi e servizi:
 - Realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio energetico
 - Adeguamento normativo, sia dal punto vista prettamente illuminotecnico che impiantistico, di tutti gli impianti oggetto della concessione secondo le modalità indicate nel presente progetto preliminare
 - Fornitura ed erogazione di energia elettrica
 - Esercizio degli impianti
 - Manutenzione ordinaria e programmata preventiva
 - Manutenzione straordinaria
 - Eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici.
 - Invece, la convenzione Consip "*Servizio Luce 4*" comprende nel canone le seguenti attività:
 - acquisto di energia elettrica;
 - esercizio degli impianti;
 - manutenzione ordinaria degli impianti;

- eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici;
 - efficientamento (fino al raggiungimento di una soglia minima).
- Nella Convenzione di Consip la manutenzione straordinaria ed i lavori di adeguamento sono espressamente indicati come attività extra canone che devono essere pagate dal Comune sostenendo un onere aggiuntivo rispetto a quello ordinario. Infatti, nel canone richiesto da Consip sono compresi esclusivamente (i) una parte degli interventi di manutenzione straordinaria e (ii) i lavori di adeguamento degli impianti fino ad un importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale, nel caso in cui la convenzione abbia una durata di 9 anni.
 - Perciò, la convenzione Consip limita le attività di manutenzione straordinaria dell'impianto che possono essere richieste fino alla misura massima del 10% dell'importo contrattuale, mentre il progetto presentato da Cogeser Servizi comprende sempre le attività di manutenzione straordinaria, senza limiti di valore, fatti salvi i casi straordinari di danni derivanti da atti vandalici e calamità naturali, per cui l'Ente concedente conosce fin dall'inizio il costo complessivo del servizio.
 - In conclusione: a) il contenuto del progetto preliminare di riqualificazione dell'impianto di illuminazione non è compreso tra le convenzioni Consip; b) il progetto presentato dalla società comprende tutte le attività di manutenzione straordinaria degli impianti, mentre la convenzione Consip limita questi interventi fino al massimo del 10% dell'importo totale dei canoni, se la convenzione dura 9 anni.
 - In ogni caso, anche se non è possibile fare una comparazione diretta con una particolare convenzione Consip, la proposta di Cogeser Servizi risulta congrua rispetto alle condizioni presenti nel mercato. Negli ultimi quattro anni Cogeser Servizi ha ottenuto l'aggiudicazione di quattro gare per l'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 50/2016, del progetto di riqualificazione, adeguamento normativo e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nei Comuni di Gorgonzola, Inzago, Truccazzano e Merlino. Ciò dimostra che la società possiede un adeguato *know-how* tecnico in materia di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica e di successiva gestione del servizio e, di conseguenza, è in grado di offrire ai comuni soci controllanti condizioni economiche competitive per la gestione del servizio.
 - Questa capacità dipende anche dal fatto che l'organizzazione aziendale è molto snella ed è limitata al personale (un Project manager e un progettista illuminotecnico) che elabora i progetti di riqualificazione degli impianti di illuminazione e controlla la corretta esecuzione dei progetti e, in seguito, verifica il regolare funzionamento del servizio, senza ulteriori costi inutili di struttura.
 - Infatti, per le attività di tipo amministrativo, estranee al *core business* dell'illuminazione pubblica, la società si avvale del supporto

dell'organizzazione del socio Cogeser Spa, così evitando di sostenere costi per la duplicazione delle strutture. Invece, per quanto riguarda la realizzazione dei lavori e degli interventi indispensabili per eseguire l'intervento di riqualificazione, Cogeser Servizi seleziona le imprese appaltatrici applicando le norme previste dal codice dei contratti pubblici e, grazie al numero dei comuni serviti, ha la possibilità di ottenere condizioni economiche migliori rispetto alle singole amministrazioni comunali.

- Gli elementi sopra esposti dimostrano che la scelta del comune di affidare il servizio di illuminazione a Cogeser Servizi è più conveniente rispetto al ricorso al mercato e, in particolare, alle corrispondenti condizioni offerte da Consip.
- In conclusione, la scelta della modalità di gestione del servizio tramite affidamento diretto in house, anziché mediante ricorso al mercato, è giustificata perché:
 - la convenzione Consip, denominata *Servizio Luce 4*, non comprende gli interventi di riqualificazione dell'impianto previsti nel progetto preliminare di Cogeser Servizi, né comprende gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto senza alcuna limitazione offerti dalla società in house;
 - per quanto riguarda gli *investimenti* e l'impatto dell'affidamento sulle *finanze dell'ente*, il costo dell'intervento di riqualificazione è compreso nel canone annuale, senza oneri aggiuntivi per l'ente locale;
 - in relazione ai *livelli di qualità* e agli *obiettivi di universalità* del servizio, le condizioni di gestione offerte sono corrispondenti a quelle previste nella convenzione Consip, fatta salva la maggiore estensione della manutenzione straordinaria;
 - infine, il *costo del servizio per gli utenti* è senz'altro conveniente, come è dimostrato dal forte risparmio della nuova gestione dopo la riqualificazione dell'impianto rispetto ai costi attuali del servizio. Il risparmio deriva dal minore consumo di energia per effetto degli interventi proposti (installazione lampade a LED e sistema automatico di riduzione dell'illuminazione a seconda delle condizioni esterne) e da una riduzione dei costi di manutenzione dell'impianto per effetto degli interventi di riqualificazione generale e adeguamento degli impianti.

Considerato, con riguardo al controllo analogo, che:

- Le condizioni per affidare direttamente servizi e appalti ad una società in house sono indicate negli articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici – *cod. contr.*):
 - a. Requisiti per il controllo analogo in house (art. 5)

- i. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - ii. oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - iii. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- Nel caso controllo congiunto da parte di più Enti pubblici devono essere soddisfatte le ulteriori condizioni previste dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 50/2016:
 - gli organi decisionali della società controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori devono essere in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;
 - la persona giuridica controllata non deve perseguire interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
- b. Requisiti necessari per eseguire affidamenti diretti di appalti e servizi alla società in house (art.192 d.lgs. n. 50/2016)
 - L'ente pubblico affidante deve essere iscritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle società in house controllate o, quantomeno, deve aver presentato la relativa domanda di iscrizione. La presentazione della domanda di iscrizione consente infatti alle amministrazioni, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti di contratti alla/e società (art. 192, comma 1, cod. contr.).
 - È necessario fare una valutazione preventiva sulla congruità economica dell'offerta presentata dal soggetto in house, tenendo conto dell'oggetto e del valore della prestazione offerta e indicando nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- A queste condizioni si aggiunge l'obbligo di indicare nello statuto della società che una quota maggiore all'80% del fatturato deve provenire dai compiti eseguiti su incarico degli enti pubblici soci, in base all'art. 16, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 175/2016, recante il Testo unico delle società pubbliche ("*TUSP*"). Tali norme dispongono che: "Gli statuti delle società devono prevedere che oltre 80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione aggiuntiva rispetto al limite del fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, ma è consentita solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

Rilevato che la Società possiede tutti i requisiti per ottenere l'affidamento *in house* del servizio di illuminazione pubblica, in quanto:

- non è partecipata da soggetti privati, ma solo da Comuni e da Cogeser Spa, a sua volta interamente partecipata dai Comuni. L'art. 7 dello Statuto (**Allegato 4**) prevede che la Società non può essere partecipata da privati, ma solo da Enti locali o da società di capitali a totale partecipazione pubblica.
- per quanto riguarda l'esistenza del controllo analogo congiunto, l'art. 6 dei Patti Parasociali (**Allegato 5**) prevede che gli Enti pubblici istituiscono tra loro un Comitato di indirizzo e controllo (di seguito, il *Comitato*) nel quale ciascuno degli Enti soci ha diritto di nominare il proprio rappresentante.
- L'organo amministrativo di Cogeser Servizi è composto da rappresentanti scelti dagli Enti pubblici soci, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, lett. *a*), d.lgs. 50/2016. Se si tratta di un amministratore unico, viene scelto di comune accordo dal Comitato e da Cogeser Spa (a sua volta controllata dai Comuni soci). In caso di Consiglio di amministrazione, ogni gruppo di soci composto da almeno tre Enti pubblici ha diritto di presentare una lista per la nomina degli amministratori, in modo che l'organo collegiale rappresenti sia il gruppo di maggioranza degli Enti (cioè la prima lista classificata per voti, che ha diritto di eleggere la maggioranza dei consiglieri), sia l'eventuale gruppo di minoranza degli Enti (seconda lista classificata, che ha diritto di eleggere gli altri consiglieri).
- Gli Enti pubblici soci sono inoltre "*in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative*" della Società, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, lett. *b*), d.lgs. 50/2016. Infatti, l'art. 22 dello Statuto prevede che le decisioni riguardanti determinate materie, prima di essere approvate dall'assemblea dei soci, devono essere autorizzate dal Comitato di indirizzo e controllo, composto dagli Enti pubblici soci.
- L'approvazione del Comitato è necessaria per le seguenti decisioni relative agli obiettivi strategici e alle scelte di maggiore rilevanza per la vita della società: "*a) il piano strategico ed industriale per lo sviluppo delle attività esercitate dalla Società nel territorio degli Enti pubblici soci, nonché gli indirizzi vincolanti per la gestione;*

b) il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale comprensivo di: b.1) ricavi, costi e spese annuali e pluriennali della Società; b.2) il piano degli investimenti pianificati ogni anno e la relativa copertura finanziaria". Perciò, attraverso il Comitato gli Enti pubblici soci sono in grado di esercitare congiuntamente la loro influenza determinante sulle principali decisioni della Società.

- In terzo luogo, Cogeser Servizi rispetta la condizione prevista dell'art. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 50/2016, vale a dire svolge oltre l'80% della sua attività nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati dai Comuni soci controllanti.
- Il codice dei contratti pubblici stabilisce che, per calcolare la percentuale dell'attività prevalente, bisogna prendere in considerazione il fatturato totale medio della società nei tre anni precedenti rispetto alla data dell'affidamento diretto del nuovo servizio (art. 5, comma 7, d.lgs. 50/2016). In caso di riorganizzazione dell'attività della società occorre dimostrare che, in base a proiezioni future, la soglia maggiore all'80% dell'attività svolta per i compiti assegnati dai Comuni soci, sia "*credibile*", cioè può essere ragionevolmente raggiunta dalla società (art. 5, comma 8).
- Nel caso di Cogeser Servizi, di recente c'è stata una completa riorganizzazione dell'attività, perché la società ha iniziato a svolgere il servizio di illuminazione pubblica, acquisito tramite procedura di *project finance* nel territorio di alcuni Comuni soci (Gorgonzola e Inzago).
- A partire dall'anno 2021 la quota del fatturato derivante dalle attività assegnate dai Comuni soci è stata, quindi, superiore alla soglia dell'80% e tenderà a crescere progressivamente nel tempo. Invece, il fatturato realizzato negli anni 2019 e 2020 dalle società non deve essere considerato perché non è più pertinente a causa della riorganizzazione dell'attività aziendale.
- Per quanto riguarda le clausole statutarie sulla quota dell'attività prevalente della Società, in conformità con quanto stabilito dall'art. 16 del TUSP, l'art. 4, comma 4, dello Statuto dispone che: "*La Società, nel rispetto del modello in house providing, è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato annuale nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, ma è ammessa solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società*" (cfr. **Allegato 4**). Perciò, le disposizioni statutarie sono conformi al contenuto stabilito per le società in house dal Testo unico sulle società pubbliche.
- In conclusione, Cogeser Servizi possiede tutti i requisiti per essere una società soggetta a controllo analogo in house da parte degli enti pubblici soci e, come tale, è in grado di ricevere affidamenti diretti di servizi da parte degli Enti soci.

RICHIAMATO il parere n. 182 del novembre 2021, della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, con cui sono state chiarite tutte le tipologie di affidamento in house

ammesse dall'ordinamento, tra cui la cosiddetta in house cd. a cascata o indiretto che si configura qualora il controllo è esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice, dunque, esercita il controllo analogo su un ente che a sua volta controlla l'organismo in house cui viene concesso l'affidamento diretto da parte dell'amministrazione.

CHIARITO che nel caso di specie non si tratta di tipologia di in house a cascata, con cui il comune affida alla società Cogeser servizi (in house) per il tramite di Cogeser spa, ma di partecipazione diretta in Cogeser servizi utilizzo mediante l'istituto dell'in house (pluripartecipato), strutturato in modo da garantire il controllo analogo previsto dalla legge.

6) Sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

- Come noto, i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa sono di difficile applicazione con riferimento alle operazioni di costituzione di società o acquisizione di partecipazione societarie, perché normalmente una valutazione di tipo preventivo non è adatta a giudicare scelte imprenditoriali. Infatti, *“una scelta apparentemente incongrua (con riferimento ai parametri citati) si potrebbe, ex post, rivelare del tutto convincente”* (Corte Conti, sez. controllo Emilia-Romagna, Delibera n. 124/2022/QMIG del 6 ottobre 2022).
- In ogni caso, la decisione del comune di Bellinzago Lombardo di acquisire una partecipazione in Cogeser Servizi per poter affidare alla società il servizio di illuminazione pubblica è giustificata dal fatto che la società ha una esperienza specifica e capacità organizzativa nella gestione del servizio, essendo aggiudicataria, tramite procedura di *project financing*, di servizi analoghi in altri quattro comuni della Lombardia, di cui tre si trovano nella stessa area del comune di Bellinzago Lombardo (Gorgonzola, Inzago, Truccazzano).
- Inoltre, il progetto di riqualificazione dell'impianto prevede la posa di componenti tecnici di elevata qualità, in linea con i livelli tecnologici più avanzati per lo svolgimento di un servizio di illuminazione pubblica moderno di tipo *smart city* (**Allegato 3**).
- In conclusione, la decisione di acquisire la quota dell'1% del capitale e di affidare il servizio di illuminazione alla società in house è del tutto conforme ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa del Comune, tenuto conto dei livelli di qualità del servizio offerto e dei risultati raggiunti finora da Cogeser Servizi.

Considerato, con riferimento alla durata del servizio, che:

- Nonostante le caratteristiche del servizio di illuminazione siano tipicamente quelle di un servizio a rete, dato che i cavi di alimentazione dell'elettricità sono tutti collegati tra loro, in base al decreto sui servizi pubblici locali non si tratta di un servizio a rete.
- Infatti, il decreto definisce come “*servizi pubblici locali a rete*” quelli che possono essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di svolgimento del servizio e che sono anche “*sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*” (art. 2, lett. d), d.lgs. 201/2022). Ciò è confermato dall'art. 7 del decreto, secondo il quale nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione devono individuare i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo del piano economico finanziario e i livelli minimi di qualità dei servizi. Inoltre, in questo settore le autorità indipendenti predispongono gli schemi dei bandi di gara e dei contratti tipo di servizio (art. 7, commi 1-2).
- Il servizio di illuminazione non è soggetto all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che attualmente regola i settori elettrico, del gas, il servizio idrico, i rifiuti e il teleriscaldamento. Perciò, secondo la normativa l'illuminazione pubblica non è un servizio pubblico a rete.
- In caso di affidamento a società in house di servizi pubblici diversi da quelli a rete, il decreto sui servizi pubblici prescrive che la durata non può essere superiore a cinque anni, a meno che l'ente locale indichi, nella delibera di affidamento, le ragioni che giustificano una durata di tempo superiore, allo scopo di assicurare l'ammortamento degli investimenti necessari per il servizio, secondo quanto previsto nel piano economico finanziario o PEF (art. 19, comma 1, d.lgs. 201/2022). Il piano deve essere asseverato da una banca o una società iscritta nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. 385/1993 oppure ancora da una società di revisione o un revisore legale dei conti (art. 17, comma 4).
- Cogeser Servizi ha proposto che la gestione del servizio di illuminazione abbia una durata di 15 anni, quindi superiore al limite di cinque anni, perché l'offerta prevede la completa riqualificazione degli impianti strumentali all'esercizio del servizio, allo scopo di ridurre i costi dell'energia (grazie ad un maggiore risparmio energetico) e di aumentare notevolmente il livello di qualità del servizio, mediante l'installazione di lampade a LED su tutto il territorio comunale.
- Di conseguenza, il tempo necessario per il recupero dei costi iniziali di investimento, vale a dire per l'ammortamento, è molto superiore rispetto al periodo base di cinque anni previsto dalla legge, che si applica solo nei casi in cui il nuovo gestore non è obbligato ad effettuare forti investimenti sull'infrastruttura esistente.
- Perciò, Cogeser Servizi, in conformità con l'art. 19, comma 1, d.lgs. 201/2022, ha presentato un piano economico finanziario, asseverato da una società di revisione, dal quale risulta che effettivamente un periodo di durata della gestione pari a 15 anni è

indispensabile per l'ammortamento degli investimenti previsti nel progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione (**Allegato 6**).

RICHIAMATI per completezza

- l'art. 112, d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico Enti Locali ("TUEL") che attribuisce ai Comuni il compito di gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali e l'art. 42, co. 2, lett. e) TUEL, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza a deliberare sugli atti relativi all'organizzazione dei servizi pubblici;
- gli articoli 5 e 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che stabiliscono quali sono i requisiti che le società in house devono possedere per ottenere dagli enti soci gli affidamenti diretti di contratti pubblici;
- l'art. 14, commi 2-3, del d.lgs. 201/2022 che stabilisce che l'ente pubblico, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, deve redigere una apposita relazione per verificare l'esistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta, illustrare quali sono gli obblighi di servizio pubblico ed effettuare la valutazione per la scelta della modalità di gestione, tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, dei risultati attesi dall'affidamento anche rispetto alla gestione precedente, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti previsti (**allegato 8**);
- l'art. 31, comma 2, del d.lgs. 201/2022 il quale stabilisce che l'ente pubblico affidante deve pubblicare sul proprio sito internet e trasmettere contestualmente all'ANAC (i) *la relazione sulla modalità di gestione prescelta* (art. 14, comma 3) che indica le motivazioni per cui l'ente ha deciso l'affidamento diretto del servizio pubblico locale, *la delibera di affidamento* del servizio (art. 17, comma 2) e lo schema del *contratto di servizio* da stipulare;

ACQUISITI in allegato:

1. Visura ordinaria dal registro imprese di Cogeser Servizi s.r.l.
2. Bilancio Cogeser servizi s.r.l. al 31.12.2021
3. Progetto preliminare di riqualificazione dell'impianto di illuminazione per il comune di BELLINZAGO LOMBARDO
4. Statuto di Cogeser Servizi s.r.l.

5. Patti Parasociali tra i soci di Cogeser Servizi s.r.l.
6. Piano economico finanziario asseverato della gestione del servizio
7. Schema del contratto di servizio
8. Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione ex art. 14, comma 3, d.lgs. 201/2022.
9. Avviso per la consultazione pubblica

VISTI i pareri favorevoli preventivi sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL

RICHIAMATE le Linee guida contenute nella Direttiva Madia n. 2/2017 sulla consultazione pubblica che forniscono i principi generali affinché i processi di consultazione pubblica siano in grado di condurre a decisioni informate e di qualità e siano il più possibile inclusivi, trasparenti ed efficaci

DELIBERA

1. di RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera;
2. di CONFERMARE la volontà del comune di Bellinzago Lombardo di acquisire per i motivi esposti una quota pari all'1% (uno per cento) nel capitale sociale di Cogeser Servizi s.r.l., P. IVA 05941330960, iscritta al Registro Imprese Milano, Monza Brianza, Lodi, REA MI-1860253, con sede legale a Melzo (MI), via Martiri della Libertà n. 18, per il prezzo che sarà determinato sulla base del patrimonio netto della società;
3. di APPROVARE, di conseguenza, l'**Allegato 4** che contiene l'attuale statuto di Cogeser Servizi e l'atto di adesione ai Patti Parasociali già stipulati tra i soci, insieme con il testo dei medesimi Patti, sub **Allegato 5**;
4. di CONFERMARE la volontà del comune di Bellinzago Lombardo di affidare il servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale alla società in house Cogeser Servizi s.r.l., per un periodo di 15 (quindici) anni, mediante affidamento diretto a propria società in house;
5. di APPROVARE per l'effetto i seguenti documenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - il Progetto preliminare di riqualificazione dell'impianto di illuminazione presentato da Cogeser Servizi (**Allegato 3**),

- la Relazione illustrativa ex art. 14, comma 3, del d.lgs. 201/2022, sulla scelta dell'affidamento diretto alla società in house Cogeser Servizi s.r.l. della gestione servizio di pubblica illuminazione nel territorio comunale (**Allegato 8**),
 - il Piano Economico Finanziario della gestione del servizio asseverato da soggetto idoneo in base all'art. 17, comma 4 (**Allegato 6**),
 - lo schema del Contratto di servizio (**Allegato 7**);
6. di PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni per garantire la consultazione pubblica in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016,
 7. di DEMANDARE la definitiva approvazione al Consiglio Comunale alla conclusione dell'Iter procedimentale intrapreso.

VISTI:

- l'art. 48 "Competenze della Giunta" e l'art. 107 "Funzioni e responsabilità del Dirigente" del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL, perché esistono ragioni di urgenza in considerazione alle imminenti elezioni amministrative che impongono dei limiti all'attività istituzionale

Elenco allegati

1. Visura ordinaria dal registro imprese di Cogeser Servizi s.r.l.
2. Bilancio Cogeser servizi s.r.l. al 31.12.2021
3. Progetto preliminare di riqualificazione dell'impianto di illuminazione BELLINZAGO LOMBARDO
4. Statuto di Cogeser Servizi s.r.l.
5. Patti Parasociali tra i soci di Cogeser Servizi s.r.l.
6. Piano economico finanziario asseverato della gestione del servizio

7. Schema del contratto di servizio
8. Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione ex art. 14, comma 3, d.lgs. 201/2022.
9. Avviso per la consultazione pubblica

*Il presente verbale viene letto e sottoscritto
come segue:*

*Verbale della Giunta Comunale
n° 26 del 05-04-2023*

IL SINDACO
Angela Comelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Miriam Marzo

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

La presente deliberazione:

E' stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Miriam Marzo

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

La presente deliberazione:

*E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 05-04-2023*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Miriam Marzo

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005